



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 25/05/2026, n. 1155: Operatore economico extra-UE. Requisiti generali e speciali. Vanno attestati mediante DGUE. Non vi osta l'art. 3 d.p.r. n. 445/2000, perché la disciplina eurounitaria e nazionale del DGUE presenta carattere speciale e autonomo rispetto alla disciplina generale di cui al citato d.p.r.

Decidendo il ricorso del secondo graduato avverso l'aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura di beni, il TAR Veneto respinge la tesi del ricorrente (pur vittorioso in ragione di altro motivo di impugnazione) secondo cui l'ausiliaria dell'aggiudicatario-ausiliato, avendo sede nella Repubblica Popolare Cinese, non avrebbe potuto rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla gara ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.

Premette il TAR Veneto che l'art. 3 d.p.r. n. 445/2000 circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione delle dichiarazioni sostitutive ai cittadini italiani, ai cittadini dell'Unione europea e, entro limiti specifici, ai cittadini extra-UE regolarmente soggiornanti relativamente a stati, fatti e qualità certificabili da soggetti pubblici italiani o comunque comunitari; perciò, nell'ambito della disciplina generale dell'autocertificazione, un operatore economico non annoverabile in alcuna delle suddette categorie non potrebbe rendere dichiarazioni sostitutive concernenti stati, fatti o qualità attestabili esclusivamente da autorità *extra-UE*.

Il TAR Veneto ricorda, però, come, da un lato, l'art. 59 Direttiva 2014/24/UE preveda che, nelle procedure di affidamento sopra soglia, le amministrazioni aggiudicatrici accettino il



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

DGUE quale “*autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare*” in sostituzione provvisoria dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o da terzi, e, dall'altro, l'art. 91 d.lgs. n. 36/2023 recepisca il modello eurocomunitario prevedendo che l'operatore economico e l'impresa ausiliaria attestino mediante DGUE il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara.

Ad avviso del TAR Veneto, pertanto, dal coordinamento delle richiamate disposizioni emerge che il DGUE non coincide con la dichiarazione sostitutiva disciplinata dal d.p.r. n. 445/2000, né produce i medesimi effetti sostitutivi definitivi del certificato, configurandosi invece quale strumento documentale preliminare, uniforme a livello eurounitario, funzionale alla semplificazione amministrativa e alla massima partecipazione alle procedure di affidamento sopra soglia.

Di qui la conclusione del TAR Veneto che anche un operatore economico avente sede in uno Stato *extra*-UE per partecipare alla procedura o assumere il ruolo di ausiliario è tenuto a presentare il DGUE, dovendo invece provvedere nella successiva fase di verifica alla presentazione della pertinente documentazione probatoria, per consentire alla stazione appaltante di controllare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati.

[Consulta la sentenza](#)